

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AI BENI
ALL RISKS PROPERTY**

stipulato tra

il Contraente

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi n. 7 25124 Brescia (BS) C.F./P.IVA 00284840170

e

l'Impresa Assicuratrice

.....
P. IVA n.

Durata del contratto

dalle ore 24 del 31.12.2022

dalle ore 24 del 31.12.2025

Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
alle ore 24 di ogni 31.12

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELLA EMILIA ROMAGNA
SEDE LEGALE	Via Bianchi n. 7
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00284840170
ATTIVITÀ SVOLTA	
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2022 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2025
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Inser S.p.A.
ALiquota PROVvigionale Broker	9%

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

DEFINIZIONI	
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
Allagamento	L'accumulo di acqua che crea danni ai beni assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Annualità assicurativa – Periodo assicurativo – Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di cessazione annuale dell'assicurazione.
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Entepubblico)
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Beni assicurati o cose assicurate	Beni immobili, beni mobili e beni elettronici ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà o in uso all'assicurato, anche se detenuti a qualsiasi titolo da dipendenti, amministratori o da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, per i quali esiste un interesse dell'assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, essi saranno attribuiti alla partita beni mobili. I beni immobili di proprietà dati in uso a terzi e i beni mobili in essi contenuti, possono essere adibiti a qualsiasi attività.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

Beni immobili	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrato e linee aeree di trasmissione o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici e anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici e audio-video, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e strutture di atterraggio e attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per beni immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo, fontane e monumenti in genere diverse da opere d'arte) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificata dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.
Beni mobili	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, oggetti d'arte, valori, preziosi e veicoli iscritti al PRA.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

Beni elettronici	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, macchine e apparecchiature a corrente debole per ufficio, attività amministrative e correlate, impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, software o istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione o misurazione, apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e loro componenti. Sono comprese anche le parti elettroniche facenti parte di beni immobili e beni mobili. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati i, beni elettronici a impiego mobile e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Beni elettronici a impiego mobile	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati e utilizzati al di fuori dei beni immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà o in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio e radio ricetrasmittenti, autovelox,, etilometri, impianti e apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti e apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Broker – Intermediario	INSER S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni di polizza.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta. È compreso il segretario comunale.
Durata dell'assicurazione – polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, dipendente altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Fenomeno elettrico	L'effetto di correnti, scariche o altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Furto	Il reato come definito dall'articolo 624 del Codice Penale e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Furto con destrezza	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Guasti cagionati dai ladri	Danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Indennizzo (risarcimento)	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione – Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Limite di indennizzo (risarcimento)	Il massimo indennizzo (o risarcimento) dovuto dalla Società.
Locali	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile.
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili, parchimetri o similari all'esterno di beni immobili.
Oggetti d'arte – Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartitimusicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti o comunque verso terzi e viceversa
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Preziosi	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'argento, d'oro o di platino o montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
Primo rischio assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Rapina	Sottrazione o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.
Retribuzione annua lorda	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Rischio locativo	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo edel "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società – Compagnia – Assicuratore	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.
Supporto dati	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

Terrorismo e sabotaggio	Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno all'approprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Ubicazione	La situazione topografica di un bene immobile o di un complesso costituito da più beni immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
--

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari ad un **ulteriore triennio**, previa adozione di apposito atto.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. **La prima rata di premio è riferita al periodo 31.12.2022 – 31.12.2023.**

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm. ii.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, a tal fine, l'assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili, purché non sia modificata la natura del rischio. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Inser S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- di dipendenti, amministratori o persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- enti e associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità amministrativo-contabile).

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

SEZIONE III CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASICURAZIONE ALL RISKS

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'assicurato, del beneficiario, nonché da dolo delle persone fisiche delle quali il Contraente, l'assicurato e/o beneficiario devono rispondere, salvo quanto stabilito dalle sezioni *ESCLUSIONI* e *CONDIZIONI PARTICOLARI*, nonché i danni verificatisi come conseguenza dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità amministrativo-contabile).

ART. 24 ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata in relazione a tutte le attività e competenze istituzionali del Contraente, e allo stesso attribuite ope legis.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti, comunque, da chiunque e ovunque svolte e gestite, anche indirettamente, in forma mista e tramite associazioni e volontariato.

L'assicurazione è altresì operante per tutte le attività, funzioni e compiti:

- esercitati per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
- derivanti da usi, costumi, consuetudini
- attribuiti, consentiti e delegati dall'Ente Contraente;

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e integrazioni e compreso quanto nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

ART. 25 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 26 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 27 GUASTI

La Società indennizza i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

ART. 28 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro. Sono altresì comprese, relativamente ai beni non danneggiati, le spese per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente e altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti detto importo si intende ridotto come indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 29 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E RIEMPIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione, livellamento scavo e riempimento dei beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti detto importo si intende ridotto come indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 30 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – LIQUIDI CONDOTTI

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione e il ripristino delle parti di beni immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, e anche se effettuate per la sola ricerca del guasto e della rottura.

Sono altresì compresi i danni indennizzabili derivanti da fuoriuscita di liquidi o altra sostanza, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e/o radioattivi, ai sensi delle normative vigenti detto importo si intende ridotto come indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 31 COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

ART. 32 ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 33 SPESE PER ONORARI PROFESSIONISTI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per professionisti e consulenti (a esempio architetto, ingegnere, geometra) iscritti ad apposito Ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici per gli interventi di ripristino del danno e per le spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto.

Non sono compresi gli oneri e i costi sostenuti dall'assicurato per il perito di parte o la quota parte del terzo perito.

L'assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre — notula intestata all'assicurato, e la Società, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'assicurato per l'importo della pre — notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per l'a Società al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia alla Società.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 34 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dall'assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico dell'assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre — notula intestata all'assicurato, e la Società, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'assicurato per l'importo della pre — notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per la Società al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia alla Società.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

ART. 35 DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE

La Società risponde dei danni causati a oggetti d'arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto all' articolo *DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE*, la Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 36 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi non informatici (amministrativi e tecnici) distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Tali costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli oggetti d'arte. La Società indennizza tali costi in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 37 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti dati e ai dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

La Società indennizza tali danni e altresì le spese di ricostruzione dei dati in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 38 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese — quale civilmente responsabile ai sensi di legge — per danni materiali cagionati alle cose dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni — totali o parziali — dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti e amministratori dell'assicurato, o di terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzitrasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

ART. 39 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

In caso di sinistro indennizzabile, la Società risponde per i maggiori costi sostenuti dall'assicurato allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione e il mantenimento dei servizi cui lo stesso è preposto, e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa o successivo al sinistro per un massimo di 12 mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati per ripristinare di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi diretti e indiretti risultanti dalle scritture dell'assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita beni immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di tale inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di 12 mesi.

La Società indennizza i maggiori costi e la perdita pigioni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 40 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A. DI PROPRIETÀ O IN USO AL CONTRAENTE

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà o in uso al Contraente, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia opera esclusivamente per danni causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoto.

L'indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione QUATTORRUOTE. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

La garanzia è prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni "danni accidentali" dei mezzi danneggiati.

La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 41 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

In caso di furto, rapina, estorsione, scippo la Società risponde per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per ciascuna garanzia.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Con riferimento ai danni da furto, la Società risponde:

A1) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili, a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o diripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, e

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

A2) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A1;

A3) del furto commesso da dipendenti o amministratori dell'assicurato, o con la loro complicità o partecipazione, purché la persona che ha commesso il furto, che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni assicurati, o della sorveglianza dei locali e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente o l'amministratore adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;

A4) per i beni assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi e aree di pertinenza dell'assicurato o presso terzi.

B) La Società risponde dei danni, derivanti da rapina e da estorsione dei beni assicurati.

C) La Società risponde dei danni derivanti da scippo dei beni assicurati.

D) La Società risponde dei danni derivanti da furto con destrezza di beni assicurati posti nell'interno dei beni immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico.

E) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo dei beni assicurati affidati a portavalori (persone di età compresa tra 18 e 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00, salvo esplicita deroga. In caso di furto con destrezza resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia.

F) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo di valori e preziosi, che sono:

- ✓ ovunque riposti,
- ✓ contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
- ✓ contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei beni immobili,
- ✓ contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei beni immobili.

In caso di scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

G) Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione di furto, rapina, estorsione e scippo o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati.

ART. 42 REINTEGRO IN CASO DI FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

In caso di sinistro la somma assicurata per la garanzia furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta inteso che il predetto limite di indennizzo e altri eventuali limiti saranno ripristinati subordinatamente alla richiesta di reintegro esperita dal Contraente e alla relativa accettazione da parte della Società.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025****SEZIONE IV
ESCLUSIONI****ART. 43 ESCLUSIONI**

Nella presente polizza valgono le seguenti esclusioni.

A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

A1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

A2) dovuti a o causati da:

- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente articolo *MAGGIORI COSTIE PERDITA PIGIONI*;
- trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili, salvo quanto previsto alla precisazione *BENIELETRONICI ED ELETTROMEDICALI A IMPIEGO MOBILE*;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle costruzioni di beni immobili, salvo quanto previsto dall'articolo *SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO* e all'articolo *ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA*.

B) Sono esclusi i danni

B1) di:

- ammanco e smarrimento, salvo quanto previsto per la garanzia furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti o amministratori, saccheggio, malversazione e concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
- insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e fatto salvo il limite di indennizzo previsto nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per imbrattamento muri;

B2) dovuti a o causati da:

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari. relativamente ai beni elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili, salvo quanto previsto all'articolo *COLLASSO STRUTTURALE*;
- assestamento, contrazioni, espansioni, dilatazioni, crollo di impianti, reazioni termiche. Tali danni sono invece compresi qualora siano conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza;

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**

- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi. In questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.

Si precisa che qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:

C1) dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa dell'oro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto previsto agli articoli *FENOMENO ELETTRICO, BENI IN REFRIGERAZIONE e GUASTI MACCHINE*;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua. La presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai beni in refrigerazione e a temperatura controllata, per quelli derivanti da fenomeno elettrico e per quanto previsto all'articolo *GUASTI MACCHINE*;
- inquinamento e contaminazione ambientale;
- inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso dei beni assicurati;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo;
- utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare, trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (a esempio download di file/programmi da porta elettronica).

Qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

D) Sono esclusi

- il valore del terreno;
- limitatamente alla garanzia furto, i veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente Tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i beni mobili situati all'interno degli stessi;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel. Sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere e animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- beni mobili posti all'aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono invece compresi serbatoi, macchinari e impianti situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
- tubi e valvole, nonché lampade e altre fonti di luce afferenti i beni elettronici, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- oggetti d'arte e preziosi se singolarmente di valore superiore a € 10.000 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati;
- furti di beni in rame riposti al di fuori dei locali dei beni immobili;

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

- costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all'articolo *SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E RIEMPIMENTO DEL TERRENO*;
- danni da furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

E) ESCLUSIONE CYBER

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:

- tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza.

La Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

F) Clausola di esclusione rischi direttamente o indirettamente conseguenti da Covid 19

In deroga a qualsiasi disposizione della presente Polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, nell'eventualità di pandemia o epidemia, riconosciuta come tale anche da una sola tra le Autorità Sanitarie o Governative, siano esse Regionali, Nazionali o Internazionali, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025****SEZIONE V**
CONDIZIONI PARTICOLARI D'ASSICURAZIONE**ART. 44 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

Ai sensi della presente polizza per sinistro indennizzabile si intende anche l'evento che rientra nelle garanzie del contratto ancorché i beni non siano stati effettivamente danneggiati.

ART. 45 PRECISAZIONI EVENTI ASSICURATI

Si conferma l'operatività dell'assicurazione in caso di

- terremoto
- inondazioni, alluvioni
- allagamenti anche non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua e liquidi condotti
- eventi atmosferici
- sovraccarico di neve e ghiaccio
- eventi socio-politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi
- imbrattamento muri
- terrorismo e sabotaggio.

ART. 46 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE

Relativamente ai beni elettronici a impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento, trasporto con qualsiasi mezzo, avvenuti nel territorio del mondo intero.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di furto, sono operanti i limiti e le franchigie previste per la garanzia furto specifica.

ART. 47 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai beni assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di beni immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

ART. 48 PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI E INOCCUPATI

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono per un periodo superiore a 12 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta-aerei.

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY**Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025*****ART. 49 EVENTI ATMOSFERICI – SOVRACCARICO DI NEVE E GHIACCIO***

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti da beni mobili ed elettronici situati per destinazione e uso all'interno dei beni immobili qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi. Sono inoltre esclusi i danni subiti da

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno oplostica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto.

ART. 50 GRANDINE SU FRAGILI

La Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di beni immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

ART. 51 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

ART. 52 COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, a errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

ART. 53 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni da fenomeno elettrico ai beni assicurati sono esclusi quelli causati da usura o inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza.

In deroga a quanto stabilito all'art. 43 Esclusioni la Società indennizzerà i danni causati da guasti o da improprio funzionamento subito da strumenti ed attrezzature da laboratorio anche determinati da fenomeno elettrico fino alla concorrenza di quanto stabilito alla Sezione VIII "Massimali — Limiti di indennizzo — Deducibili" — senza applicazione dell'articolo 71 "Assicurazione parziale" e dall'articolo 1907 C.C.

ART. 54 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti a eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi

All. B) Capitolato ALL RISKS PROPERTY

Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

SEZIONE VI
COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 55 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate — riportate alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* dei tassi per mille lordi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO* Ai fini della validità della copertura il contraente è tenuto a versare un premio anticipato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio dell'eventuale regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato è calcolato come riportato alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO* ed è aggiornato come previsto dall'articolo seguente.

ART. 56 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEeway CLAUSE

È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il Contraente dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della somma assicurata nella relativa partita, con il massimo di € 10.000.000,00. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 120 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne venga a conoscenza.

Il limite d'indennizzo per le garanzie terremoto, inondazioni e alluvioni è automaticamente aumentato di € 1.000.000,00 rispetto a quanto in corso ferme restando le applicazioni delle franchigie e degli scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni. La Società provvederà alla regolazione del premio sia per i beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie sono state automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni oggetto di alienazione.

La Società emetterà:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
- appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'erario entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 20.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

SEZIONE VII
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 57 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

L'assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- qualora tenuto a norme di legge, fare, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, l'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo. L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente tale termine. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato:
 - di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, consenso che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
 - di proseguire la propria attività;
 - trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro, di effettuare le riparazioni senza dovere attendere le operazioni peritali e, in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società, di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi o alle disposizioni delle Autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

ART. 58 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e delle perdite è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

ART. 59 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I periti devono:

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**Allegato B**

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività — anche se ridotta — e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

ART. 60 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta dell'assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 61 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per “valore a nuovo” si intende:

- a) per i beni immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per i beni immobili di particolare valore storico — artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico;
- c) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e i beni elettronici il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);

e che per “valore allo stato d'uso” s'intende:

- d) per i beni immobili, la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;

- e) per i beni immobili di particolare valore storico — artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali, non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- f) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e beni elettronici, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

In caso di sinistro che colpisca i beni immobili e i beni mobili (partite 1, 1a e 2) si determina:

aa) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);

bb) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad *aa)*, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio e alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;

cc) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera *bb)* è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo *PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO*.

Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro. Tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* è tenuta a indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di beni immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* quale differenza NTC.

Per i danni derivanti da maggiori costi e perdita di pigioni, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente polizza.

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera aa):

- per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori, oggetti d'arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

ART. 62 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO IN ASSENZA DI STIMA ACCETTATA

In caso di danno a un bene immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato alla sezione *MASSIMALI –LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, fermo restando lo specifico limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale di cui all'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO*. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e restauro, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

ART. 63 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE

In caso di sinistro, per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere è indennizzato il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in quel giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di Borsa di Milano.

Per gli altri valori, è indennizzato il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari. L'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per gli oggetti d'arte, premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue:

- a) in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi;
- b) in caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra:

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

- ✓ la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- ✓ oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro sarà quello di stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasce all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

ART. 64 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a) defalcato dell'importo stimato come b), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- aa) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del bene assicurato al momento del sinistro o di un bene simile, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;
- bb) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aa) defalcato dell'importo come bb), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad aa).

Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione.

Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:

- aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aaa), defalcato dell'importo come bbb).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad a) eb), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come aa).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Resta inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

**Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025****Allegato B****ART. 65 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI – RICOSTRUZIONE DATI**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termine di polizza, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

ART. 66 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art.1907 del Codice Civile).

ART. 67 COPPIE – INSIEMI – SERIE

In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di tale/i bene/i.

In nessun caso il danno sarà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno a un bene, o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

**ART. 68 COMPENSAZIONE FRA LA PARTITA 1 - BENI IMMOBILI E LA PARTITA 1A - BENI IMMOBILIDI
PARTICOLARE VALORE STORICO ARTISTICO**

A parziale deroga di quanto precedentemente previsto qualora il valore assicurato delle partite beni immobili e beni immobili di particolare valore storico e artistico, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

ART. 69 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E ANTICIPI

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere entro 30 giorni dalla richiesta dell'acconto.

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025**Allegato B**

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno a un bene assicurato in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La società dovrà provvedere a sottoporre all'assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno e a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'assicurato entro i 30 giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, e in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo sarà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.

L'assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile.

ART. 70 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data dell'evento, della data di denuncia, della tipologia e descrizione dell'evento stesso indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tali report dovranno essere forniti anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

SEZIONE VIII
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE

ART. 71 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia frontale prevista nella presente sezione.

In caso di unico evento, qualora fossero operanti più franchigie, sarà applicata la sola franchigia più elevata; qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello più elevato. Qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

Nell'ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite riportato è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo e pertanto potrà pertanto ricomprendere uno o più altri.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE PER PERIODO DI ASSICURAZIONE se non diversamente specificato
PER PERIODO DI ASSICURAZIONE			€ 80.000.000
PER OGNI SINISTRO salvo quanto di seguito diversamente indicato		€ 2.000	---
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Nessuno	Nessuna	€ 1.000.000 Limite di per rifiuti tossico nocivi e radioattivi € 250.000
SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Nessuno	Nessuna	€ 150.000
SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E RIEMPIMENTO DEL TERRENO	Nessuno	Nessuna	€ 150.000 Limite di per rifiuti tossico nocivi e radioattivi € 25.000
SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE LIQUIDI CONDOTTI DANNI DA LIQUIDI CONDOTTI	Nessuno	Franchigia frontale	€ 250.000 Spese ricerca € 100.000 per sinistro
COSTI PER IL COLLAUDO	Nessuno	Franchigia frontale	€ 50.000
ONERI DI URBANIZZAZIONE RICOSTRUZIONE RIPARAZIONE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA	Nessuno	Nessuna	€ 100.000 per sinistro

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

SPESE PER ONORARI PROFESSIONISTI E CONSULENTI	Nessuno	Nessuna	€ 100.000
SPESE PER ONORARI PERITI	Nessuno	Nessuna	€ 150.000
COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI	Nessuno	Franchigia frontale	€ 200.000
SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)	Nessuno	Nessuna	€ 10.000.000
MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI	Nessuno	Franchigia frontale	€ 500.000 Perdita pigioni € 20.000
DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO	Nessuno	Nessuna	€ 250.000
DIFFERENZIALE NTC	Nessuno	Nessuna	€ 250.000
OGGETTI D'ARTE	Nessuno	Franchigia frontale	€ 100.000 per singola opera € 1.000.000 per anno
PREZIOSI	Nessuno	Franchigia frontale	€ 10.000
ARREDO URBANO	Nessuno	Franchigia frontale	€ 10.000
STRUTTURE E COPERTURE PRESSOSTATICHE, TENSOSTRUTTURE E TENDOSTRUTTURE	Nessuno	Franchigia frontale	€ 25.000
MOVIMENTAZIONE INTERNA (CARICO E SCARICO)	Nessuno	Franchigia frontale	€ 50.000
VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN USO ISCRITTI AL PRA	Nessuno	Franchigia frontale	€ 20.000 per veicolo € 50.000 per periodo di assicurazione
TERREMOTO	10%	Minimo € 20.000	50% somma assicurata per ubicazione (fabbricato/i+ contenuto) € 30.000.000 per periodo di assicurazione
INONDAZIONI, ALLUVIONI	10%	Minimo € 20.000 con il massimo di € 50.000,00	50% somma assicurata per ubicazione (fabbricato/i+ contenuto)

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

			€ 25.000.000 per periodo di assicurazione
ALLAGAMENTI	Nessuno	Franchigia frontale	€ 2.000.000
EVENTI ATMOSFERICI	10%	€ 2.500 con il massimo di € 50.000,00	70% somma assicurata per ubicazione (fabbricato/i+ contenuto) € 30.000.000 per periodo di assicurazione
GRANDINE (SU FRAGILI)	Nessuno	Franchigia frontale	€ 150.000 per sinistro
SOVRACCARICO NEVE E GHIACCIO	Nessuno	Minimo € 10.000	€ 10.000.000
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	Nessuno	Franchigia frontale	€ 100.000
GELO E GHIACCIO	Nessuno	Franchigia frontale	€ 500.000
EVENTI SOCIO-POLITICI ESCLUSO	---	€ 5.000	70% somma assicurata per ubicazione
IMBRATTAMENTO MURI			(fabbricato/i+ contenuto) € 30.000.000 per periodo di assicurazione
IMBRATTAMENTO MURI	Nessuno	€ 1.000	10.000
TERRORISMO SABOTAGGIO	10%	€ 10.000 con il massimo di € 50.000,00	€ 30.000.000
COLLASSO STRUTTURALE	10%	€ 20.000	€ 1.000.000
FENOMENO ELETTRICO	Nessuno	€ 2.000	€ 150.000
GUASTI STRUMENTI DA LABORATORIO	Nessuno	€ 2.000	€ 500.000
BENI IN REFRIGERAZIONE	Nessuno	€ 2.000	€ 150.000
FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO, VALANGHE, SLAVINE	10%	€ 10.000 per singolo fabbricato	€ 1.000.000
BENI ELETTRONICI	Nessuno	€ 1.000	Vedi partita 3
BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE e ALL'APERTO	Nessuno	€ 1.000	Vedi partita 3
SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI	Nessuno	€ 1.000	€ 100.000
CONDUTTORI ESTERNI	Nessuno	€ 1.000	€ 50.000
FURTO RAPINA ESTORSIONE e SCIPPO			
FURTO, RAPINA,	Nessuno	€ 2.000	€ 150.000

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

ESTORSIONE SCIPPO			
BENI IN RAME POSTI ALL'INTERNO DEI LOCALI	Nessuno	€ 2.000	€ 10.000
FURTO SENZA SCASSO	10%	€ 2.000	€ 30.000
BENI ASSICURATI POSTI ALL'APERTO	10%	€ 2.000	€ 10.000
SCIPPO	Nessuno	€ 2.000	€ 20.000
FURTO CON DESTREZZA	10%	€ 1.000	€ 10.000
PORTAVALORI	Nessuno	€ 1.000	€ 20.000
VALORI OVUNQUE RIPOSTI	10%	€ 1.000	€ 10.000
VALORI E PREZIOSI IN REGISTRATORI DI CASSA E CASSETTI CHIUSI A CHIAVE	10%	€ 1.000	€ 10.000
VALORI E PREZIOSI CONTENUTI NEI MEZZI DI CUSTODIA POSTI ALL'INTERNO DEI BENI IMMOBILI	10%	€ 1.000	€ 20.000
VALORI E PREZIOSI CONTENUTI NEI MEZZI DI CUSTODIA POSTI ALL'ESTERNO DEI BENI IMMOBILI	10%	€ 2.000	€ 10.000
GUASTI E ATTI VANDALICI CAUSATI DA LADRI	Nessuno	€ 1.000	€ 20.000

Lotto 1 - Capitolato ALL RISKS PROPERTY
Effetto 31.12.2022 - Scadenza 31.12.2025

Allegato B

SEZIONE IX
CALCOLO DEL PREMIO

ART. 72 SOMME ASSICURATE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

PARTITA e BENI ASSICURATI	VALORE INTERO PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO	PREMIO ANNUO LORDO
1: beni immobili	Valore intero	€ 105.000.000,00		
2: beni immobili di particolare interesse storico artistico	Valore intero	€ 0,00		
3: beni mobili (esclusi beni elettronici)	Valore intero	€ 63.363.708,00		
4: beni elettronici	Valore intero	€ 2.601.216,00		
5: furto	Primo rischio assoluto	€ 150.000,00		

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto.

Il Contraente (firma)

La Società